

WHISTLEBLOWING POLICY

1. Premessa e disciplina normativa dell'istituto

Ai sensi dell'articolo 54-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, così come introdotto dall'articolo 1, comma 51, della Legge n. 190 del 2012, è istituita la tutela dei dipendenti pubblici che riportano irregolarità o illeciti (d'ora in avanti definiti "whistleblower"), i quali in passato potevano essere soggetti ad atti di ritorsione a causa della loro segnalazione. Lo scopo di tale normativa è quello di garantire che il dipendente non esiti a segnalare atti illeciti per timore di subire conseguenze dannose. Successivamente, l'articolo 31 del Decreto Legge n. 90 del 2014 ha modificato l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 includendo l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra gli enti competenti ad accogliere segnalazioni di illeciti, aggiungendosi così alle autorità giudiziarie e alla Corte dei Conti già designate a tale scopo. In seguito, l'articolo 54-bis è stato completamente sostituito dall'articolo 1 della Legge n. 179 del 30 novembre 2017, denominata "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Questa legge ha esteso la protezione anche al settore privato, ampliando le tutele per i dipendenti pubblici e prevedendo sanzioni severe per coloro che adottano atti discriminatori o ritorsivi in relazione alle segnalazioni, nonché per i Responsabili della Protezione delle segnalazioni di illecito (RPCT) che non svolgono adeguatamente la verifica delle segnalazioni ricevute. In conformità con la Direttiva Europea n. 1937/2019, il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, noto come "Decreto whistleblowing", ha unificato in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele previste per i segnalanti sia nel settore pubblico che privato. L'ANAC ha, infine, approvato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

2. Scopo del documento

Il presente documento si propone di regolare le modalità di segnalazione di illeciti ed irregolarità e di proteggere il segnalante da possibili azioni di ritorsione o discriminazione conseguenti alle segnalazioni effettuate, conformemente alle disposizioni normative e alle linee guida stabilite.

In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, Sicilia Digitale ha istituito un canale interno per le segnalazioni al fine di agevolare la denuncia di condotte illecite e garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. A tale scopo, la società ha implementato il sistema denominato Legality Whistleblowing, un'infrastruttura informatica che assicura la riservatezza del segnalante durante il processo di segnalazione di illeciti. L'obiettivo primario del presente documento è di promuovere la libertà di espressione e di informazione, incluso il diritto di ricevere e divulgare informazioni, come sancito anche dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC). Parimenti, si mira a contrastare e prevenire fenomeni quali corruzione, cattiva amministrazione e violazioni di legge, sia nel settore pubblico che privato. I segnalanti forniscono informazioni utili che possono contribuire all'indagine, all'accertamento e al perseguimento di violazioni normative, rafforzando i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. La protezione dei soggetti che segnalano comportamenti illeciti o irregolarità è fondamentale per favorire la scoperta e la prevenzione di situazioni dannose per l'amministrazione o l'ente di riferimento e, di conseguenza, per il benessere dell'interesse pubblico collettivo.

3. Segnalazioni

Le segnalazioni riguardano comportamenti, azioni od omissioni che danneggiano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di enti privati e si suddividono in "Violazioni di disposizioni normative nazionali" e "Violazioni di disposizioni normative europee". Per quanto concerne il primo gruppo, le segnalazioni possono includere:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Per il secondo gruppo, le segnalazioni possono riguardare:

- illeciti che rientrano nell'ambito di atti dell'Unione europea o nazionali relativi a vari settori, tra cui appalti pubblici, mercati finanziari, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica e sicurezza delle reti informatiche;
- azioni o comportamenti che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione, il mercato interno o le disposizioni dell'Unione stessa.

Le segnalazioni possono anche includere:

- informazioni su tentativi di occultare le violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute ma che possono ragionevolmente verificarsi;
- fondati sospetti, come definiti nelle Linee Guida dell'ANAC.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. I motivi che spingono il segnalante sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da ritorsioni. Tuttavia, non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle che riguardano contestazioni, rivendicazioni o richieste personali del segnalante inerenti ai suoi rapporti di lavoro o quelle che sono palesemente prive di fondamento o basate su

indiscrezioni non attendibili. Contrariamente alle precedenti Linee Guida dell'ANAC n. 469/2021, non sono più considerate segnalazioni le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività. In particolare, sono escluse le segnalazioni che riguardano:

- questioni personali del segnalante relative al lavoro;
- violazioni già disciplinate da atti dell'Unione europea o nazionali;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale o appalti relativi alla sicurezza nazionale, a meno che non rientrino nel diritto derivato dell'Unione europea.

4. Elementi e Caratteristiche delle Segnalazioni

Affinché una segnalazione possa essere valutata adeguatamente dai soggetti competenti, è fondamentale che sia il più dettagliata possibile. Pertanto, la segnalazione deve includere tutti gli elementi essenziali per verificare la validità dei fatti riportati e consentire le indagini necessarie. In particolare, devono essere chiaramente specificate:

- le circostanze temporali e spaziali in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una descrizione dettagliata del fatto stesso;
- le informazioni personali o altri dettagli che possono aiutare ad identificare il soggetto responsabile dei fatti segnalati.

È inoltre consigliabile allegare documenti che possano corroborare i fatti segnalati e fornire ulteriori dettagli, nonché indicare altri soggetti che potrebbero essere a conoscenza dei fatti. Questi dettagli rendono la segnalazione più completa e utile per consentire un'accurata valutazione e gestione della situazione da parte delle autorità competenti.

5. Ambito Soggettivo

Il decreto legislativo n. 24/2023 stabilisce l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, introducendo contenuti innovativi rispetto alla normativa precedente. Essa si estende a tutti i soggetti che, anche solo temporaneamente, intrattengono rapporti lavorativi con un'organizzazione pubblica o privata, anche se non sono dipendenti effettivi (come volontari, tirocinanti, retribuiti o non retribuiti), nonché, in determinate condizioni, a coloro che si trovano in fase di trattative precontrattuali o che hanno terminato il rapporto lavorativo, compresi quelli in periodo di prova. Di seguito sono elencati i soggetti a cui si applica la tutela del whistleblowing:

- liberi professionisti e consulenti che operano per enti del settore pubblico;
- volontari e tirocinanti, sia retribuiti che non retribuiti, che svolgono attività per enti del settore pubblico;

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se tali funzioni sono svolte solo di fatto, presso enti del settore pubblico.

La tutela si applica a tutti questi soggetti non solo durante il rapporto lavorativo o altri rapporti giuridici, ma anche durante il periodo di prova e prima o dopo l'inizio del rapporto giuridico. Il decreto prevede che la tutela si estenda:

- alle situazioni in cui i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- dopo la cessazione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state ottenute durante tale rapporto.

Un'altra importante novità del decreto legislativo n. 24/2023 è il riconoscimento della tutela non solo ai soggetti del settore pubblico e privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, ma anche a coloro che potrebbero subire ritorsioni, anche indirette, a causa del loro ruolo nel processo di segnalazione o denuncia e/o del loro legame con il segnalante o denunciante.

6. Protezione della Riservatezza dei Segnalanti

L'identità del segnalante deve essere mantenuta confidenziale e non può essere divulgata a persone diverse da coloro che sono competenti a ricevere o ad agire sulle segnalazioni. La protezione della riservatezza riguarda non solo il nome del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione che potrebbero, direttamente o indirettamente, permettere l'identificazione del segnalante stesso. La segnalazione è trattata come informazione riservata e non è soggetta all'accesso agli atti amministrativi né al diritto di accesso civico generalizzato. Inoltre, la protezione della riservatezza si estende anche all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti derivanti dalla segnalazione stessa. Questo viene fatto nel rispetto delle stesse garanzie previste a favore del segnalante.

7. Modalità e Destinatari della Segnalazione

La segnalazione avviene in forma scritta, utilizzando la piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale della Società al seguente indirizzo: <https://siciliacservizi.segnalazioni.net/>. Questa piattaforma utilizza strumenti crittografici per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, così come della documentazione ad essa allegata. In alternativa, la segnalazione può essere effettuata verbalmente tramite linee telefoniche o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Le segnalazioni così effettuate sono ricevute dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società (RPCT). Le segnalazioni sono categorizzate come "Segnalazioni

Riservate", il che implica che l'utente deve essere identificabile. In pratica, questo significa che l'utente deve registrarsi preliminarmente e solo successivamente, una volta creato l'account, può inviare la segnalazione. I dati dell'utente registrato sono separati dalla segnalazione stessa, che viene inviata al Responsabile in forma anonima. Solo il Responsabile ha la capacità di associare la segnalazione all'utente che l'ha creata e quindi visualizzare l'identità del segnalante. La piattaforma offre campi di segnalazione predefiniti, tra cui informazioni sull'illecito, soggetti coinvolti, luoghi e date, descrizione dei fatti e allegati. Il segnalante può monitorare lo stato di lavorazione della segnalazione, integrarla e rispondere a eventuali richieste del Responsabile tramite un'area messaggi integrata. Nel caso in cui il RPCT riceva una segnalazione da canali diversi rispetto al software, come nel caso di una segnalazione telefonica, può creare un fascicolo digitale per gestirla all'interno del software, preservando così il contenuto e l'identità del segnalante. Ogni segnalazione genera un fascicolo digitale che contiene le informazioni inviate dal whistleblower e qualsiasi altra informazione raccolta durante l'istruttoria. Tutte le operazioni effettuate sulle segnalazioni, da parte di tutti gli utenti, sono registrate nei Log di sistema in modo anonimo e crittografato per garantire massima riservatezza e anonimato. Lo stato di lavorazione della segnalazione è visibile anche al segnalante, consentendogli di seguire l'avanzamento della sua segnalazione. La piattaforma "Segnalazione Illeciti – Whistleblowing" protegge tutte le informazioni che potrebbero rivelare i contenuti di una segnalazione o l'identità del segnalante attraverso un sistema di cifratura. Segnalazioni, allegati, log di attività e sessioni sono tutti crittografati. Non esiste alcuna correlazione diretta tra l'utente della piattaforma (il segnalante) e le segnalazioni.

8. Trattazione delle Segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) notifica alla persona segnalante l'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla sua ricezione.

Successivamente, il RPCT esamina preliminarmente la segnalazione per valutarne l'ammissibilità e la fondatezza. La segnalazione deve contenere, pena l'inammissibilità:

- la denominazione e i contatti del segnalante;
- i fatti segnalati;
- una sintetica descrizione delle modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti segnalati.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dal RPCT se:

- risulta manifestamente infondata per mancanza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste dal decreto legislativo n. 24/2023;
- è di contenuto generico, rendendo difficile la comprensione dei fatti, oppure è priva di documentazione appropriata;

- consiste esclusivamente nella presentazione di documentazione senza una segnalazione contestuale.

Al di fuori dei casi di inammissibilità, il RPCT conduce le indagini rispettando la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni acquisite. Se la segnalazione riguarda violazioni di natura penale o erariale, il RPCT la archivia come inammissibile per manifesta incompetenza e la trasmette immediatamente all'autorità giudiziaria competente. Entro tre mesi, o sei mesi in casi eccezionali debitamente motivati, dal ricevimento della segnalazione o dalla sua presentazione se non è stato notificato l'avviso di ricevimento, il RPCT comunica al segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che può comprendere l'archiviazione, le conclusioni delle indagini o la trasmissione alle autorità competenti. Se la segnalazione appare non manifestamente infondata, il RPCT la inoltra ai soggetti terzi competenti per adottare provvedimenti conseguenti, quali il Dirigente dell'Area o Servizio coinvolto, l'Amministratore Unico, o le autorità giudiziarie, la Corte dei Conti e l'ANAC, secondo le rispettive competenze. La riservatezza del segnalante è garantita anche durante la trasmissione della segnalazione a soggetti terzi interni alla Società. In tali casi, viene trasmesso solo il contenuto della segnalazione, senza rivelare l'identità del segnalante. I soggetti interni informano successivamente il RPCT delle azioni intraprese in risposta alla segnalazione.

9. Le Tutele

La disciplina del Whistleblowing dà grande importanza al sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni. Tali tutele si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni. Precisamente, il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- tutela da eventuali misure ritorsive adottate dalla Società in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in

atti o provvedimenti, ma anche in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. In discontinuità con il passato, inoltre, il d.lgs. n. 24/2023 nel fornire una definizione di ritorsione vi include anche quelle “solo tentate o minacciate”.

Si ribadisce che affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica. Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC. In ogni caso, i soggetti che per errore fossero destinatari di una comunicazione di ritorsione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Quanto alle limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, operano al ricorrere di due determinate condizioni, in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa:

- che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione.
- che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20 D.Lgs. n.24/2023) qualora rivelino informazioni coperte dall'obbligo di segreto, rientranti nelle seguenti categorie:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).


Nonché ai sensi della nuova disciplina prevista dal D.Lgs. 24/2023:

- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni, nonché esclusione di responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.


Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, le tutele previste non trovano applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle citate responsabilità, alla persona segnalante è anche irrogata una sanzione disciplinare. Il nuovo decreto vieta infine rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela in esso previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli. Vale tuttavia precisare che quanto sopra detto non vale invece per le rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative, sindacali). Il segnalante e gli altri soggetti tutelati, infatti, possono validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, se ciò avviene dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti da organizzazioni sindacali. In questi casi, la circostanza che tali atti vengano conclusi dinanzi ad organismi che, per la loro composizione, assicurano autorevolezza ed imparzialità, consente di considerare maggiormente tutelata la posizione del soggetto che rinuncia o transige, anche in termini di maggiore spontaneità del consenso.

Il Responsabile per la Corruzione e la Trasparenza



Dott. Pietro Cammarata

L'Amministratore Unico



Dott. Francesco Cascio